legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 39/2017
del 16 agosto 2017

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Deducibilità delle spese di emissione dei prestiti obbligazionari
La gestione documentale delle note spese

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il regime Iva delle cessioni di beni intracomunitarie

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La nozione di impresa commerciale ai fini Iva

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il trattamento ai fini delle imposte dirette dell'Iva indetraibile
Rimborso dei costi delle fidejussioni richieste dall'Amministrazione finanziaria

Deducibilità delle spese di emissione dei prestiti obbligazionari

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 28 luglio 2017, n.102/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario facendo riferimento alle imprese che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali IAS/IFRS, in base ai quali tali costi sono portati a diretta riduzione del valore del prestito obbligazionario secondo il principio del costo ammortizzato. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in seguito all'approvazione dell'art.32 del dl 22 giugno 2012, n.83 (c.d. "Decreto Crescita"), gli oneri sostenuti dalla società emittente per l'emissione di tali prestiti sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenuti, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio. Nello specifico infatti, l'art.32 del Decreto Crescita, non intende superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle spese di emissione, ma va considerato una facoltà.

torna su

La gestione documentale delle note spese

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 23 giugno 2017, n.77/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- le note spese, per essere portate in deduzione dal reddito d'impresa devono essere, immodificabili, integre, e autentiche, fermo restano tutti i requisiti individuati dal Tuir quali: l'inerenza, la competenza e la congruità;
- la natura dei giustificativi allegati alle note spese, che trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali, è quella di documenti analogici originali non unici, in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso le scritture contabili in possesso di terzi;
- ove il giustificativo allegato alla nota non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture contabili, questi è considerato documento analogico originale unico, necessitando, in caso di conservazione elettronica, dell'intervento del pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art.4, comma 2, del dm 17 giugno 2014;
- i giustificativi derivanti da emessi da soggetti economici esteri residenti in Paesi extra Ue, con i quali non esiste reciproca assistenza con l'Italia in materia fiscale, sono anch'essi considerati documenti analogici originali unici, con tutte le conseguenze per la conservazione descritte al punto precedente.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il regime Iva delle cessioni di beni intracomunitarie

Corte di Giustizia – Sentenza del 26 luglio 2017, causa C-386/16

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito al regime Iva delle cessioni di beni a catena con unico trasporto intracomunitario. Secondo la Corte, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo, stabilito in un primo Stato membro, non beneficia del regime di non imponibilità Iva qualora, prima di concludere l'operazione, l'acquirente identificato ai fini Iva in un secondo Stato membro, informi il fornitore che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro. Secondo la stessa Corte infatti, non è applicabile la disciplina delle triangolazioni dato che, la prima transazione costituisce una cessione interna che non può beneficiare dell'esenzione Iva ai sensi dell'art.138, par.1, della Direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, n.2006/112/CE.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La nozione di impresa commerciale ai fini Iva

Corte di Cassazione –Sentenza del 28 giugno 2017, n.16173

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, la nozione di esercizio d'impresa commerciale non coincide con quella civilistica. Secondo la Corte infatti, tale nozione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, va ricavata dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n.77/388/CEE, che definisce "esercizio dell'impresa" ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il trattamento ai fini delle imposte dirette dell'Iva indetraibile

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 17 luglio 2017, n.203/02/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia come previsto dal Principio contabile nazionale n.OIC12, paragrafo n.86, ha chiarito che, l'Iva indetraibile segue sia dal punto di vista contabile che fiscale, il medesimo trattamento del bene o del servizio cui si riferisce.

torna su

Rimborso dei costi delle fidejussioni richieste dall'Amministrazione finanziaria

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo – Sentenza del 1 marzo 2017, n.122/01/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha chiarito che il contribuente ha diritto alla restituzione dei costi delle fidejussioni a garanzia dei rimborsi richiesti. Secondo la Commissione, infatti, la *ratio* dell'art.8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) è quella di garantire l'integrità patrimoniale del contribuente, riconoscendo implicitamente la *par condicio* con l'Amministrazione finanziaria. La Commissione, inoltre ha ritenuto che, la disposizione abbia carattere percettivo ed è immediatamente applicabile senza alcun decreto o norma di attuazione, e che una mancata erogazione immediata del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'onere della fidejussione significherebbe porre a carico del contribuente, che si trova in una posizione creditoria nei confronti dello Stato, un ulteriore gravame fiscale non dovuto.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it